

REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI AVIANO

Art. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e che concorre, in collaborazione con le famiglie, alla crescita ed al benessere psicofisico dei bambini frequentanti, offrendo un luogo di formazione, di socializzazione, di cura e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini accolti. Il nido d'infanzia concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini nel rispetto della loro identità individuale, sociale e culturale.

Art. 2 – FINALITA' DEL NIDO D'INFANZIA

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo che ha le seguenti finalità:
 - offrire opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini accolti, ponendo attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla comunicazione;
 - sostenere le capacità educative dei genitori;
 - favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei genitori;
 - concorrere alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, contribuendo ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali;
 - tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale;
2. Il nido d'infanzia integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo ed emotivo.
3. Il nido d'infanzia mira a costruire un'alleanza educativa con le famiglie dei bambini accolti, e un rapporto fondato sulla fiducia e sulla collaborazione. Questa alleanza si concretizza nella stesura di un progetto educativo.
4. Il nido d'infanzia è gestito nel rispetto dei seguenti principi:
 - centralità del bambino e delle sue esigenze,
 - partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi,
 - grande attenzione e cura per la qualità:
 - a) delle risorse umane impiegate nei servizi;
 - b) del progetto educativo;
 - c) delle relazioni interne alla struttura e delle relazioni tra questa e il mondo esterno;
 - d) degli ambienti e di ogni altro componente dei servizi.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SEDE

Il Nido d'infanzia è di proprietà comunale. La struttura e la gestione del servizio sono date in concessione a soggetti esterni con comprovata esperienza nel settore della prima infanzia.

Il Nido d'infanzia è situato ad Aviano in via De Zan n.22/b.

Art. 4 – UTENTI

1. Il nido d'infanzia si articola, di norma, in sezioni distinte per fasce d'età. I bambini che frequentano il nido, ai fini di tale articolazione, sono suddivisi secondo le seguenti fasce di età:
 - a) lattanti (piccoli): fra i 3 e i 12 mesi
 - b) semidivezzi (medi): fra i 13 e i 23 mesi
 - c) divezzi (grandi): fra i 24 e i 36 mesi.
2. Le sezioni possono essere anche miste, cioè con bambini appartenenti a più fasce d'età sulla base di quanto previsto dal progetto educativo di nido. E' altresì consentita e incoraggiata l'organizzazione, in seno alle sezioni, di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diversa età e abilità.
3. Nessuna minorazione psichica o fisica potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dal nido d'infanzia.
4. E' ammessa la prosecuzione della frequenza ai bambini di età superiore ai 3 anni in caso di:
 - a) bambini che compiono i 36 mesi di età durante la frequenza del nido (prosecuzione ammessa fino al termine dell'anno educativo);
 - b) bambini con disabilità certificata dai competenti servizi sanitari, sulla base di un progetto specifico predisposto in collaborazione con questi ultimi e con la famiglia.

Art. 5 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio è riservata, in via preferenziale, ai bambini residenti nel Comune di Aviano o con almeno uno dei genitori residenti nel Comune di Aviano. Il requisito della residenza deve essere posseduto fin dal momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio e mantenuto durante la fruizione dello stesso. In caso di trasferimento di residenza in corso d'anno, il bambino già frequentante il nido potrà continuare a frequentarlo fino al termine dell'anno educativo.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni, è possibile previa verifica di posti disponibili presso la varie sezioni.
3. Il Comune di Aviano potrà stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici che disciplinino il rapporto derivante dall'utilizzazione del servizio di nido d'infanzia da parte dei cittadini residenti in comuni diversi da quello in cui è ubicato il servizio utilizzato, applicando, di regola, il criterio della reciprocità di trattamento.

Art. 6 – RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA E NUMERO DI BAMBINI ACCOGLIBILI

1. Il numero dei bambini accoglibili nel nido d'infanzia comunale è determinato sulla base della capacità ricettiva del nido, riferita in particolare alle aree interne destinate alle diverse fasce d'età dei bambini tra cui in primo luogo l'area destinata al riposo e all'eventuale presenza di bambini in condizioni di disabilità grave, oltre alla dotazione complessiva delle risorse umane disponibili e alla distribuzione dei bambini ammessi tra le diverse fasce orarie di frequenza previste e indicate nella Carta dei Servizi.
2. La quantità numerica indicata per le sezioni dei bambini piccoli, medi e grandi può essere variata, fermo restando il limite massimo complessivo di 33 bambini di cui al massimo 10 lattanti. Tale numero massimo è comprensivo dell'incremento del 15% previsto ai sensi del "Regolamento Recante requisiti e modalità di realizzazione, organizzazione funzionamento dei nidi d'infanzia", approvato con DPR 230/2011. Il dato si riferisce alla capienza massima della struttura.
3. L'incidenza numerica dei bambini disabili ammessi al nido d'infanzia dovrà comunque consentire l'effettiva integrazione degli stessi nel contesto socio-educativo ed organizzativo del servizio, nonché l'equilibrata funzionalità dello stesso.

4. Il numero di bambini accoglibili in ciascun nido riportato nella SCIA o in altri documenti previsti dalle norme vigenti in materia di nido d'infanzia deve essere inteso come capacità ricettiva teorica determinata in base alla sussistenza di condizioni di massimo favore rispetto a quelle effettivamente riscontrabili anno per anno in funzione della variabilità dei fattori indicati nel comma 1.

5. La distinzione per gruppi di età può essere variata dall'equipe educativa addetta al nido d'infanzia, in relazione al progetto educativo.

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione devono essere presentate al soggetto gestore dal 01 febbraio al 30 Aprile. La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato purché sia corredata di un certificato di gravidanza e che la nascita si verifichi entro il 31 maggio dello stesso anno.

2. Per i bambini già frequentanti il nido d'infanzia l'ammissione all'anno successivo è automatica, e non richiede la presentazione di nuova domanda.

Art. 8 – PROCEDURE E CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande di ammissione sono accolte e i bambini sono ammessi al nido d'infanzia secondo l'ordine di priorità risultante da ciascuna delle tre graduatorie, formate rispettivamente con riferimento ai bambini piccoli, medi e grandi. Ai fini della formazione delle graduatorie per piccolo, medio e grande si intende rispettivamente il bambino che alla data del 1° settembre ha:

- a) fra i 3 ed i 12 mesi (piccoli),
- b) fra i 13 ed i 23 (medi),
- c) fra i 24 ed i 36 (grandi).

2. I criteri generali per la formazione delle graduatorie, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto tre, sono i seguenti:

- residenza presso il Comune di Aviano
- nucleo familiare monoparentale
- nucleo familiare nel quale entrambi i genitori lavorano
- nucleo familiare per il quale il Servizio Sociale territoriale di Aviano presenta apposita relazione
- ordine cronologico di presentazione della domanda

3. Le graduatorie di ammissione sono precedute dagli elenchi (uno per ciascuna delle tre fasce d'età di cui al precedente comma) dei bambini ammessi al servizio con priorità assoluta rispetto agli altri in quanto trattasi di bambini:

- portatori di deficit (art. 12 L. 104/92 e DPR n. 224 – 24.02.1996) dichiarato dai competenti Servizi Sanitari;

- dimoranti con la madre detenuta in carcere o affidati e collocati presso comunità o istituti di assistenza per effetto di provvedimenti dell'Autorità di Giustizia Minorile;

- appartenenti a nucleo familiare in estrema difficoltà nell'esercizio delle sue funzioni assistenziali – educative in quanto:

- a. uno dei genitori è affetto da patologie gravi o in stato di handicap grave che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- b. il bambino vive una situazione di rischio o grave disagio familiare e relazionale, dichiarata e documentata dai servizi sociali del Comune.

4. Le graduatorie provvisorie sono trasmesse dal soggetto gestore al Comune entro il 30 Maggio e pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Aviano, oltre che esposte presso la sede del Nido d'infanzia.

Art. 9 – PAGAMENTO DELLA RETTA E COMPENSAZIONI

1. Le modalità di pagamento della retta di frequenza saranno determinate dal soggetto gestore, e definite nella carta dei servizi.
2. Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente.
3. L'integrazione alla retta dei bambini iscritti che sono beneficiari di contributi comunali verrà liquidata con cadenza bimensile al soggetto gestore dell'Asilo Nido, come compensazione del minor introito, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale destinato a disciplinare la concessione dei contributi in favore di nuclei familiari con bambini iscritti agli Asili Nido approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2013 e successive modificazioni.

Art. 10 – AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

1. I nuclei familiari residenti nel Comune di Aviano che hanno i figli in età 0/3 anni che iscrivono i loro figli ai Nidi d'infanzia presenti nel territorio Comunale di Aviano possono accedere alle agevolazioni comunali, stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2013 e successive modificazioni.
2. Tale misura di sostegno è cumulabile con eventuali altre forme di agevolazione previste dalla normativa statale o regionale.

Art. 11 – CALENDARIO ED ORARIO DI APERTURA

1. Il servizio di nido d'infanzia è in funzione durante l'anno nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio a pieno regime, con l'esclusione:
 - a) delle giornate di sabato e di quelle festive;
 - b) della giornata del S. Patrono di Aviano (12 Aprile);
 - c) delle giornate di festività nazionali o locali
2. Nella settimana immediatamente antecedente a quella di riapertura del servizio il nido d'infanzia è in funzione per almeno 5 giorni lavorativi per lo svolgimento di attività integrative ed organizzative di inizio anno.
3. Per i bambini che proseguono la frequenza del nido negli anni successivi al primo, è prevista di regola una frequenza del nido con orario di uscita entro le ore 13.30 nei primi tre giorni di ripresa del servizio, al fine di garantire la gradualità del reinserimento nell'ambiente del nido dopo le vacanze estive.
4. Il nido d'infanzia deve garantire un orario di apertura minimo continuativo dalle 7.00 alle 18.30. Il servizio deve essere organizzato in modo da garantire la presenza di personale all'interno della fascia oraria sopra indicata nei giorni dal lunedì al venerdì di ognuna delle settimane di apertura.
5. Il nido d'infanzia è organizzato in maniera flessibile sulla base delle esigenze dell'utenza mediante la previsione delle seguenti possibilità:
 - a) fascia di frequenza tempo parziale: 8.00 - 12.00 (non comprensivo del pasto);

- b) fascia di frequenza tempo parziale: 8.00 - 13.30 (comprensivo del pasto);
 - c) fascia di frequenza tempo pieno: 8.00 - 16.00
 - d) entrata dei bambini nella finestra temporale compresa fra le ore 7,00 e le ore 9,00;
 - e) uscita dei bambini con una flessibilità compresa fra le ore 12.30 e le ore 13.30 nella fascia del tempo parziale, fra le ore 16.00 e le ore 18.30 nella fascia del tempo pieno. Ulteriori orari potranno essere di volta in volta concordati con il gestore del nido in relazione a particolari esigenze delle famiglie e alle necessità organizzative del nido per il rispetto dei bimbi accolti al nido.
7. L'accesso alla fascia di frequenza massima di dieci ore è consentito nel caso in cui i genitori abbiano comprovate e documentate esigenze lavorative o di altra natura che impediscano ad entrambi di occuparsi del minore fino al termine della fascia oraria stessa.
8. Per ragioni di stabilità organizzativa e regolarità nell'erogazione del servizio, il passaggio, durante l'anno di permanenza del bambino al nido, ad una fascia oraria di frequenza diversa da quella frequentata, sarà consentito all'utente che ne faccia richiesta solo per motivi giustificati ed oggettivamente rilevanti, da documentare adeguatamente.
9. Nel nido d'infanzia possono essere previsti periodi di apertura pomeridiana, serale, prefestiva, festiva o estiva della struttura per l'organizzazione dei servizi, diversi dal nido d'infanzia, con le caratteristiche di cui alla legge 08.11.2000 n. 328 e alla legge regionale 20/2005, ovvero per l'erogazione degli ulteriori servizi socio-educativi per la prima infanzia eventualmente attivati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti educativi del territorio, sulla base di preventive intese tra soggetto gestore e Comune.
10. I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dal soggetto gestore in materia di sospensione temporanea della frequenza e di riammissione al nido del minore in occasione di malattie di quest'ultimo, con particolare riferimento a quelle a carattere infettivo o contagioso.

Art. 12 – RAPPORTI NUMERICI TRA EDUCATORI E BAMBINI

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini presenti all'interno dei nidi d'infanzia comunali, salvo il caso di frequenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale, ai sensi della L. R. 20/2005 e regolamenti attuativi, non può superare i seguenti limiti:
- a) 1/5 per i bambini di età compresa fra i 3 e i 12 mesi;
 - b) 1/7 per i bambini di età compresa fra i 13 e i 23 mesi;
 - c) 1/10 per i bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi.
2. I rapporti numerici effettivamente applicati nel nido d'infanzia per ogni anno educativo è determinato nel piano organizzativo annuale del servizio di cui al successivo art. 13, tenendo conto:
- a) del numero di bambini già frequentanti e della loro distribuzione per fascia di età e per fascia di frequenza del nido con particolare attenzione ai bambini di età inferiore ai 12 mesi;
 - b) del numero di bambini da inserire al nido per la prima volta in base ai piani di ammissione approvati al termine dell'anno educativo e della loro distribuzione programmata per fascia di età e per fascia oraria di frequenza;
 - c) dell'eventuale presenza, fra i bambini di cui alle precedenti lettere, di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale;
 - d) delle specifiche caratteristiche strutturali e organizzative dell'anno educativo interessato.

Art.13 – PROGETTO EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA E PIANO ORGANIZZATIVO ANNUALE DEL SERVIZIO

1. Il nido d'infanzia è un ambiente educativo intenzionale che esige scelte consapevoli in merito

all'organizzazione del servizio e alla definizione dei percorsi educativi da proporre ai bambini. Tali scelte sono contenute nel progetto educativo del nido nel quale vengono esplicitate:

- a) le attività educative proposte,
 - b) i relativi obiettivi,
 - c) le metodologie impiegate con gli eventuali riferimenti,
 - d) gli strumenti di osservazione, documentazione e verifica adottati,
 - e) le modalità organizzative scelte per la suddivisione in sezioni,
 - f) il numero di sezioni attivate nel servizio e la composizione numerica delle stesse in relazione alla fascia d'età dei bambini.
2. Il progetto educativo viene elaborato a cura del soggetto gestore e inserito nella Carta dei Servizi. Questo deve risultare coerente con il piano organizzativo annuale.
3. Il piano organizzativo annuale del servizio di nido d'infanzia è definito ed approvato dal soggetto gestore di regola entro il 15 settembre di ogni anno sulla base:
- a) della distribuzione per fascia d'età e per fascia di frequenza dei bambini già frequentanti che continuano a fruire del servizio nell'anno successivo, secondo la situazione di ciascun nido come rappresentata dal rispettivo coordinatore entro il 31 marzo di ogni anno;
 - b) della dotazione di risorse umane disponibili in struttura verificata con il servizio competente in materia di gestione delle risorse umane;
 - c) delle eventuali condizioni di espansione o limitazione degli spazi disponibili nel nido, che influiscono sulla relativa capacità ricettiva;
 - d) del numero e delle condizioni dei bambini disabili gravi già frequentanti o da ammettere ex novo a ciascun nido;
 - e) del rapporto che deve necessariamente intercorrere tra distribuzione dei posti-nido relativi ai bambini già frequentanti e distribuzione dei posti-nido da assegnare ex novo ai bambini inseriti nelle graduatorie definitive approvate per l'anno successivo.

Art. 14– DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Il servizio di nido d'infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali e si avvale dei servizi resi da specialisti per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico di cui all'art. 20 della L.R. 20/2005.

Art. 15 – INFORMAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

1. L'informazione e la trasparenza in merito all'organizzazione e alla gestione del servizio sono garantite nelle seguenti forme e attraverso i seguenti strumenti:

- a) pubblicazione e diffusione del presente Regolamento, della Carta dei Servizi, delle regole tariffarie, del piano organizzativo annuale e del progetto educativo;
- b) consegna all'utente all'atto dell'ammissione al nido, del menù in uso, delle disposizioni in materia di allontanamento e riammissione del bambino al nido in caso di malattia, della documentazione informativa specifica relativa al nido frequentato;
- c) utilizzo ampio, tempestivo ed efficace dell'Albo del nido;
- d) incontri periodici con le famiglie per sezioni e per gruppi di attività e incontri a carattere individuale.

2. La partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio e alle attività dei nidi si attua mediante il coinvolgimento delle stesse nella realizzazione delle attività previste dai rispettivi progetti educativi e mediante l'attività e i compiti svolti dagli organismi di partecipazione previsti dal successivo punto 4.

3. Il soggetto gestore è tenuto a costituire ed avviare il comitato di gestione del Nido d'Infanzia così come previsto i sensi della L.R. 20/2005 e successivi regolamenti attuativi.

4. Il soggetto gestore potrà attivare, a sua discrezione, specifici ulteriori organismi di rappresentazione, come ad esempio l'Assemblea dei genitori o Tavoli territoriali per la prima infanzia, per favorire sia la partecipazione delle famiglie sia il coinvolgimento del territorio in attività di formazione e progettualità relative alla fascia di età 0/3 anni.

Art. 16 – COLLEGAMENTO CON GLI ALTRI SERVIZI E CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA

1. Il Comune favorisce il collegamento permanente del servizio di nido d'infanzia con i servizi socio-assistenziali, i servizi sanitari e gli altri servizi educativi presenti nel territorio comunale, anche mediante l'elaborazione e la realizzazione dei progetti comuni volti a favorire l'integrazione e la cooperazione tra i servizi di nido d'infanzia ed i servizi ed agenzie presenti nel territorio di riferimento in ambito educativo, sociale, culturale e sanitario.
2. Il Comune promuove attraverso i Servizi Educativi forme di collaborazione tra il servizio di nido d'infanzia e le scuole statali e paritarie dell'infanzia presenti nel territorio Comunale, al fine di supportare la elaborazione e realizzazione di progetti di continuità educativa, con criteri di progressiva estensione degli stessi a tutto il territorio cittadino, tra Nido d'Infanzia e le scuole statali e paritarie dell'infanzia.

Art. 17 – COMPITI SPECIFICI DEL PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO

1. Al coordinatore del nido è assegnato il compito di sovrintendere, nell'osservanza del presente Regolamento, all'organizzazione ed all'erogazione del servizio e in particolare:
 - a tutte le attività di cura ed educazione dei bambini nel nido;
 - alle attività di coordinamento del personale del nido preposto alle funzioni educative e di cura ed ai servizi generali,
 - a tutte le attività di gestione delle relazioni tra il nido e le famiglie.
2. Ruolo e compiti del coordinatore sono specificate nella Carta dei Servizi
3. L'educatore del nido d'infanzia è tenuto a svolgere le attività educative, espressive e ricreative mirate a favorire il regolare sviluppo psico-fisico dei bambini appartenenti al proprio gruppo, partecipare attivamente all'elaborazione del progetto educativo di nido mediante attività individuali e di gruppo.
4. Ruolo e compiti dell'educatore sono specificate nella Carta dei servizi
5. Il personale addetto ai servizi generali concorre al perseguimento del fine educativo e di cura del nido d'infanzia, assicurando lo svolgimento delle mansioni specificate nella carta dei servizi

ART. 18 – CARTA DEI SERVIZI

1. Il soggetto gestore adotta la Carta dei servizi del Nido d'Infanzia comunale che contiene:
 - le norme di iscrizione e ammissione nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento
 - le regole inerenti l'organizzazione del servizio
 - il progetto educativo del Nido d'infanzia.

ART. 19 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
 - il pagamento del prezzo annuale a titolo di compartecipazione al costo del mantenimento del servizio, sulla base di quanto offerto in sede di gara;

- la copertura assicurativa dell'immobile dei beni di proprietà del Comune e per i rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, esclusa la piccola manutenzione, specificando che saranno a carico del concessionario tutti i piccoli interventi edili ed impiantistici necessari al regolare funzionamento e per l'evidente decoro della struttura;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica, esclusa la piccola manutenzione (art. 1609 cod. civ.);
- l'acquisto e l'eventuale sostituzione degli arredi esterni;
- l'acquisto e l'eventuale sostituzione dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi) in caso di guasto non riparabile;
- la manutenzione dell'area verde esterna, giochi compresi, di pertinenza del nido d'infanzia;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla proprietà.

Art. 20 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 20/2005 e nei regolamenti attuativi.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 DEL 26.07.2017